



*Arma dei Carabinieri*



## PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

*ARMA DEI CARABINIERI* con sede in Viale Romania, n. 45, 00197 Roma, nella persona del Comandante Generale, Gen. C.A. Teo Luzi (di seguito "ARMA" e/o "PARTE")

E

*RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.A.* con sede legale in Viale Mazzini, n. 14, 00195 Roma, nella persona dell'Amministratore Delegato, dott. Carlo Fuortes (di seguito denominata "RAI" e/o "PARTE")

(di seguito Rai e ARMA definite, congiuntamente "PARTI")

**VISTO** il D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'Ordinamento Militare" che definisce i compiti istituzionali dell'Arma dei Carabinieri, collocata autonomamente nell'ambito del Ministero della Difesa con rango di Forza Armata e Forza militare di Polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, dipendente funzionalmente dal Ministero dell'Interno, per quanto attiene i compiti di tutela dell'ordine pubblico e di sicurezza;

**VISTO** il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" e segnatamente gli articoli 2 e 7, comma 2, lett. d), recanti le attribuzioni dell'ARMA nei comparti di specialità per la sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari, forestale, ambientale e agroalimentare, nonché del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 15 agosto 2017 del Ministro dell'Interno, recante "Direttiva sui comparti di specialità delle Forze di Polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia" che, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e di rafforzare il coordinamento operativo, fissa le direttive per il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di Polizia;

**VISTI** gli artt. 59 e 63 del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato” nonché il D.P.C.M. 28 aprile 2017, recante “Affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed approvazione dell'annesso schema di convenzione”, ai sensi dei quali RAI è concessionaria del servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale sull'intero territorio nazionale;

**VISTO** il vigente Contratto nazionale di servizio 2018-2022 RAI – MISE (di seguito “CNS”), ai sensi del quale la RAI garantisce un'offerta televisiva improntata al rispetto del principio di veicolare informazioni volte a formare nel grande pubblico una cultura della legalità e del rispetto della persona e della convivenza civile (CNS, art. 2, co.1, lett. c) e finalizzata ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi, *inter alia*, di promozione dell'informazione, educazione e delle abilità digitali verso i minori assicurando, anche sui canali generalisti, la valorizzazione della comunicazione concernente le istituzioni (CNS art. 3, co. 2 lett. b - c, 8 co. 2, lettere e -f, 11 co 1);

**PREMESSO CHE** ARMA ha, come sopra richiamato, collocazione autonoma nell'ambito del Ministero della Difesa con il rango di Forza Armata. È forza militare di polizia a competenza generale, in servizio permanente di pubblica sicurezza, alle dipendenze dei Ministeri e delle Autorità di settore, e come tale svolge compiti di difesa, polizia giudiziaria, sicurezza e protezione civile;

**PREMESSO CHE** RAI è il principale operatore di comunicazione radio televisiva e multimediale operante sul territorio italiano ed è consapevole dell'importanza della propria *mission* di servizio pubblico volta a garantire i valori dell'universalità, indipendenza, pluralismo. Tra i propri peculiari compiti, che contribuiscono a contraddistinguere RAI da ogni altro operatore televisivo, vi è anche quello - per espressa disposizione legislativa ed in conformità al CNS - di garantire la comunicazione sociale attraverso trasmissioni dedicate all'informazione, alla crescita civile, alla coesione sociale, al senso civico ed alla solidarietà;

**PREMESSO CHE** ARMA ha proposto a RAI la presente collaborazione e RAI, ritenendo prioritaria l'interlocuzione con le Istituzioni pubbliche, con le quali condivide progetti ed obiettivi per favorire lo sviluppo dell'identità collettiva e del senso civico, ha manifestato interesse a realizzare, attraverso le proprie Direzioni editoriali l'ideazione e la diffusione di iniziative di comunicazione e informazione sulle tematiche di cui al successivo art. 1, in conformità ai principi declinati nel CNS, compatibilmente con le proprie risorse produttive ed economico-finanziarie;

**CONSIDERATO CHE** in data 30 giugno 2021 le PARTI hanno stipulato un Protocollo d'Intesa di portata più limitata per lo sviluppo di iniziative anche di tipo editoriale in ambito radiofonico, il quale non ha avuto esecuzione non essendo stati formalizzati Accordi Attuativi ai sensi dell'art. 2 del medesimo Protocollo, e che le PARTI intendono ora risolvere ritenendolo superato ed assorbito dal presente atto ad oggetto più ampio, anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo art. 5.3

## TUTTO QUANTO SOPRA VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO

### SI CONVIENE QUANTO SEGUE

#### Articolo 1

*(Oggetto - Aree tematiche - Tipologia delle azioni programmatiche)*

1.1 Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa (di seguito: "Protocollo") e vincolano le PARTI alla loro osservanza.

1.2 Le PARTI convengono di risolvere consensualmente, a far data dal perfezionamento del presente Protocollo, il precedente Protocollo d'Intesa tra le stesse PARTI stipulato in data 30 giugno 2021.

1.3 Le PARTI, nel quadro delle rispettive competenze istituzionali, intendono promuovere una proficua collaborazione, finalizzata alla realizzazione di iniziative di comunicazione.

1.4 In particolare le PARTI collaboreranno ai fini della individuazione di programmi e di azioni (di seguito: "Iniziativa") nei campi di comune interesse, descritti successivamente a titolo esemplificativo e non esaustivo, connessi con l'oggetto del presente Protocollo, definendo di volta in volta, compatibilmente con le rispettive esigenze, gli strumenti editoriali e le soluzioni televisive e radiofoniche, multimediali e tecnologiche più idonee e finalizzate a promuovere la cultura della legalità e della convivenza civile, rinsaldando quel patto di fiducia e rispetto che risulta fondamentale e propizio tra cittadino e istituzioni. Nello specifico, le Iniziative che potranno essere realizzate da RAI per il tramite delle proprie articolazioni saranno tese a:

- consolidare la conoscenza dell'attività svolta dai Reparti dell'ARMA nei molteplici settori di competenza;
- valorizzare i principi di coesione sociale e di identità nazionale, tutelati dal quotidiano operare dell'ARMA
- valorizzare gli interventi dell'ARMA a favore della comunità, nel rispetto del pluralismo e a testimonianza della vicinanza alla popolazione;
- accrescere la consapevolezza dei principi di legalità e senso civico;
- garantire l'informazione, l'educazione e le abilità digitali in particolare verso i minori, al fine di prevenire e contrastare bullismo, cyber bullismo e reati in rete;
- rafforzare la comprensione delle problematiche ambientali, promuovendo la difesa del territorio e l'importanza della salvaguardia della flora e fauna, nonché valorizzando lo sviluppo sostenibile;
- diffondere approfondimenti relativi alla vita degli italiani all'estero, attraverso la presenza dell'ARMA presso le sedi di rappresentanza diplomatica;
- favorire tematiche a contenuto storico e di attualità, ripercorrendo le attività istituzionali, dalle origini fino ai giorni nostri, offrendo così un'originale chiave di lettura del nostro Paese
- sostenere la cultura della parità di genere ed incrementarne la diffusione;
- incentivare l'attenzione verso gli anziani, detentori di valori fondanti della società e memoria storica.

1.5 Le Iniziative saranno disciplinate in appositi accordi attuativi (di seguito: "Accordi Attuativi"), che conterranno, altresì, la regolazione di dettaglio del rapporto bilaterale, anche da un punto di vista amministrativo ed economico, ai quali s'intenderanno applicabili le disposizioni del Protocollo, in quanto compatibili e se non diversamente disposto tra le PARTI.

1.6 Resta in ogni caso inteso e concordato che, con la sottoscrizione del presente Protocollo le PARTI si impegnano a collaborare per individuare termini e condizioni di fattibilità delle predette Iniziative, ma non assumono alcun obbligo in merito alla effettiva definizione e formalizzazione degli Accordi Attuativi.

Pertanto, nessuna pretesa ad alcun titolo (neppure a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale) potrà essere imputata da una PARTE all'altra in caso di mancata definizione e/o formalizzazione degli Accordi Attuativi.

## Articolo 2

### *(Impegni RAI)*

2.1 RAI si rende disponibile, compatibilmente con le proprie esigenze editoriali, produttive economico-finanziarie e/o di palinsesto a:

- a) collaborare nell'ambito delle Iniziative di volta in volta individuate dalle PARTI;
- b) valorizzare le Iniziative di cui al presente Protocollo, nonché l'immagine dell'ARMA, sia nell'ambito dei palinsesti già programmati e autonomamente realizzati dal servizio pubblico radiotelevisivo, sia attraverso nuove soluzioni multiplatforma, individuate in relazione all'attuazione del Protocollo;
- c) rendere disponibili e potenziare strumenti multimediali, anche digitali, per ulteriore diffusione dei contenuti che potranno essere individuati tra le PARTI.

## Articolo 3

### *(Impegni ARMA)*

3.1 ARMA si rende disponibile, compatibilmente con le proprie esigenze di servizio, a:

- a) collaborare nell'ambito delle Iniziative di volta in volta individuate dalle PARTI;
- b) agevolare i processi produttivi tesi alla realizzazione delle Iniziative, fornendo l'assistenza logistica necessaria;
- c) collaborare alla realizzazione di contenuti anche prevedendo la partecipazione e/o consulenza di militari dell'ARMA;
- d) contribuire alle ricerche fornendo ove possibile materiale di archivio e cedendo, in base ai discendenti Accordi Attuativi, a RAI le liberatorie gratuite concesse dagli interessati per gli utilizzi secondo la normativa vigente;
- e) valorizzare la diffusione delle Iniziative realizzate in attuazione del Protocollo anche mediante i propri canali di comunicazione istituzionale.

## Articolo 4

### *(Organizzazione e gestione – Impegni Comuni)*

4.1 Nell'attuazione del Protocollo, le PARTI utilizzano le rispettive risorse professionali e strumentali già oggi disponibili e operano nei limiti delle proprie risorse finanziarie disponibili.

4.2 Le PARTI:

- mettono a disposizione il proprio personale in relazione alle singole Iniziative attivate;
- si obbligano ad ottemperare agli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in materia di igiene e sicurezza, previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico i relativi oneri;
- si impegnano a garantire la massima diffusione del Protocollo, delle Iniziative e degli Accordi Attuativi, anche affiancando i propri marchi e altri segni distintivi nei materiali promozionali con modalità che saranno concordate, fermo restando che ciascuna PARTE potrà utilizzare i marchi e segni distintivi dell'altra PARTE esclusivamente per finalità non commerciali e previo accordo scritto in relazione ad ogni singola Iniziativa. Marchi e segni distintivi restano di esclusiva titolarità della PARTE che li ha forniti, non implicando, il loro utilizzo, concessione o licenza d'uso in conformità al successivo art. 6.

## **Articolo 5**

### *(Divieto di cessione a terzi)*

5.1 Le PARTI s'impegnano a non cedere a terzi, neppure a titolo gratuito, il Protocollo e le situazioni giuridiche soggettive, attive o passive, da esso scaturenti, fatte salve le società del "Gruppo Rai", individuabili ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, ivi incluse le società consociate e/o partecipate.

5.2 Nessuna delle PARTI può essere ritenuta responsabile delle obbligazioni assunte dall'altra nei confronti di terzi, anche ove tali obbligazioni derivassero dall'esecuzione del Protocollo e degli Accordi Attuativi eventualmente conclusi.

5.3 Il presente Protocollo supera ed annulla qualsiasi intesa intercorsa tra le PARTI in forma orale o scritta e, pertanto, costituisce l'unico accordo valido in relazione a ciò che ne forma oggetto.

## **Articolo 6**

### *(Utilizzo denominazioni)*

6.1 Salvo quanto previsto all'articolo 4, le PARTI rimangono proprietarie esclusive delle rispettive denominazioni e marchi commerciali e di servizio. L'utilizzo di marchi e segni distintivi di una delle PARTI deve avvenire esclusivamente previa autorizzazione della Parte proprietaria.

6.2 Alla scadenza del Protocollo e/o in ogni caso di sua risoluzione, estinzione, cessazione per qualsiasi causa intervenuta, le PARTI non potranno utilizzare in abbinamento con il proprio, denominazione, marchio e altri segni distintivi della controparte, né utilizzarli altrimenti in alcun modo.

## **Articolo 7**

### *(Durata)*

7.1 Il Protocollo ha validità di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di sottoscrizione.

7.2. Le PARTI potranno concordare, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza, il rinnovo per ulteriori periodi di pari durata, fermo restando che, in ogni caso, il Protocollo non è tacitamente o automaticamente rinnovabile.

7.3 Ciascuna PARTE potrà recedere dal presente Protocollo, con un preavviso scritto di almeno 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata. Se non diversamente concordato in buona fede tra le PARTI, dal giorno della comunicazione del recesso, ciascuna Iniziativa intrapresa dalle PARTI nell'ambito della presente collaborazione perderà efficacia e le attività ad essa collegate dovranno essere completate nel minor tempo possibile e comunque secondo le modalità che le PARTI definiranno in buona fede.

## **Articolo 8**

### *(Pubblicità)*

8.1 ARMA nell'ambito degli elenchi di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", si impegna a dare notizia della stipula del presente Protocollo mediante i propri canali di comunicazione.

8.2 RAI si riserva la facoltà di dare informazione della stipula del presente Protocollo mediante i propri canali di comunicazione.

## Articolo 9

*(Rispetto dei principi etici e prevenzione della corruzione)*

9.1 ARMA prende atto del contenuto tutto del Codice etico, del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (di seguito "MOGC"), del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, inclusi i relativi protocolli (di seguito "PTPC") adottati da RAI rispettivamente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni e della normativa anticorruzione, così come pubblicati sul sito internet [www.Rai.it](http://www.Rai.it), e garantisce di adottare e che adotterà, nell'ambito dell'esecuzione del presente Protocollo, comportamenti in linea con i principi contenuti nei citati documenti normativi, portandone a conoscenza, affinché vi si attengano, tutti i suoi appartenenti e/o altri soggetti dalla stessa coinvolti, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle attività afferenti l'attuazione del presente Protocollo.

9.2 RAI prende atto delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (C.O.M. – D.Lgs. 66/2010 e T.U.R.O.M. - D.P.R. 90/2010) così come pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana che disciplinano l'organizzazione, il funzionamento e i compiti delle Forze Armate italiane. RAI garantisce di adottare, nell'ambito dell'esecuzione del presente Protocollo, comportamenti in linea con il citato portato normativo, informandone tutti i suoi dipendenti o personale coinvolto.

9.3 Le PARTI uniformandosi ai principi etici generali e alla normativa vigente dichiarano di non essere a conoscenza di fatti rilevanti, ai sensi del citato D.Lgs. 231/2001 e della normativa anticorruzione, in particolare nella fase delle trattative e della stipulazione del presente Protocollo e si impegnano, per quanto di loro spettanza, a vigilare sull'esecuzione dello stesso in modo da scongiurare il rischio di commissione dei reati previsti dal dettato normativo richiamato, nonché ad attivare, in tale ipotesi, tutte le azioni più opportune, in conformità alla legge e ai suoi strumenti di organizzazione interna.

## Articolo 10

*(Privacy)*

10.1 Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente Protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e del D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2016/280 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*".

10.2 Le PARTI riconoscono di agire ciascuna in qualità di titolare autonomo del trattamento e si impegnano ad operare nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ad esse applicabile in relazione alle attività di trattamento dei dati personali connesse all'esecuzione del presente Protocollo.

10.3 Ciascuna delle PARTI, quale Titolare autonomo del trattamento, risponderà, quindi, direttamente per i suddetti dati che dovessero acquisire e/o trattare, in via esclusiva, impegnandosi a manlevare e tenere indenne l'altra PARTE da ogni danno, onere, costo, spesa, contestazione e/o pretesa promossa - per la tutela dei suddetti dati - da parte dei soggetti interessati e/o dalle competenti Autorità, in caso di violazione delle dichiarazioni qui prestate e/o nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di protezione dei

dati personali. Ciascun Titolare autonomo risponderà, per quanto di propria competenza, per gli ulteriori dati personali, oltre quelli di contatto, che dovessero essere trattati.

10.4 Le PARTI si impegnano a rispettare la riservatezza su dati, informazioni e risultati dell'attività oggetto del presente Protocollo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

## Articolo 11

*(Comunicazioni)*

11.1 Qualsiasi modificazione o integrazione al Protocollo non sarà valida ed efficace se non introdotta con esplicito patto aggiuntivo scritto, firmato dai legali Rappresentanti o dai procuratori di ciascuna PARTE.

11.2 Qualsiasi comunicazione dovuta in base al Protocollo dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo *e-mail/pec* ai seguenti indirizzi:

(a) se ad ARMA, all'attenzione del Capo del V Reparto *pro tempore* in qualità di soggetto incaricato di verificarne la corretta esecuzione, ai seguenti indirizzi: e-mail [ufficiostampa@carabinieri.it](mailto:ufficiostampa@carabinieri.it) pec [crm40007@pec.carabinieri.it](mailto:crm40007@pec.carabinieri.it);

(b) se a RAI, all'attenzione del Responsabile degli Accordi Istituzionali, in qualità di soggetto incaricato di verificarne la corretta esecuzione, individuato nella dott.ssa Lucia Cocco, ai seguenti indirizzi: e-mail [accordiistituzionali@rai.it](mailto:accordiistituzionali@rai.it) - pec . [accordi.istituzionali.fp.cba@postacertificata.rai.it](mailto:accordi.istituzionali.fp.cba@postacertificata.rai.it)

11.3 Le PARTI potranno, in corso di rapporto, variare il predetto nominativo a mezzo comunicazione scritta da inviarsi a mezzo email senza che ciò costituisca una modifica contrattuale ai sensi del primo comma del presente articolo.

## Articolo 12

*(Foro competente)*

12.1 Le PARTI concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Protocollo e degli Accordi Attuativi, ove stipulati.

12.2 In difetto di intesa rimane convenuto che il presente Protocollo e gli eventuali Accordi Attuativi sono regolati dalla legge italiana e sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Il presente Protocollo viene stipulato anche mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le PARTI.

IL COMANDANTE GENERALE  
DELL'ARMA DEI CARABINIERI  
*(Gen. C.A. Teo Luzi)*

L'AMMINISTRATORE  
DELEGATO RAI  
*(Dott. Carlo Fuortes)*



LUZI TEO  
ARMA DEI  
CARABINIERI  
03.03.2022  
10:26:22 UTC

*Carlo Fuortes*

Firmato il 07/03/2022